



Ente di gestione  
delle aree protette dei  
**Parchi Reali**

*Sede legale: viale C. Emanuele II, 256 – 10078 Venaria Reale (TO) – tel. 011 4993311*  
*Sede operativa di Stupinigi: viale Torino 4, (fraz. Stupinigi) – 10042 Nichelino (TO) – tel. 011 3587575*  
*partita IVA e codice fiscale 01699930010*  
*http://www.parchireali.gov.it – email: protocollo@parchireali.to.it – parchireali@legalmail.it*

## REGOLAMENTO RECANTE NORME DI UTILIZZO E FRUIZIONE DELLE SEGUENTI AREE PROTETTE:

- PARCO NATURALE LA MANDRIA
- PARCO NATURALE DI STUPINIGI
- RISERVA NATURALE DELLA MADONNA DELLA NEVE SUL MONTELEERA
- RISERVA NATURALE DEL PONTE DEL DIAVOLO DI LANZO
- RISERVA NATURALE DELLA VAUDA

(ART. 24 L.R. 19/2009 )

(Adottato con Deliberazione del Consiglio n.....del.....)

(Approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.....del.....)

<b>ALLEGATO</b>	
<input type="checkbox"/>	DELIBERA N. <u>22</u> DEL <u>12/10/2009</u>
<input type="checkbox"/>	DECRETO N. .... DEL .....
<input type="checkbox"/>	DETERMINA N. ....

## SOMMARIO

Art. 1 - (Finalità e inquadramento normativo).....	3
<b>CAPO I – ACCESSO</b> .....	4
Art. 2 - (Accesso alle aree protette).....	4
Art. 3 - (Introduzione di cani e altri animali da affezione) .....	4
Art. 4 - (Veicoli – divieti generali) .....	5
Art. 5 - (Attraversamento con armi – deroga al divieto generale).....	5
Art. 6 - (Disciplina specifica per l'utilizzo di veicoli a motore nelle "Aree verdi regionali") .....	6
<b>CAPO II – SOSTA</b> .....	7
Art. 7 - (Abbandono di rifiuti) .....	7
Art. 8 - (Campeggio e bivacco) .....	7
Art. 9 - (Fuochi).....	7
Art. 10 - (Lavaggio di stoviglie, indumenti e automezzi) .....	8
Art. 11 - (Divieto di balneazione) .....	8
<b>CAPO III – ATTIVITA' LUDICHE E SPORTIVE</b> .....	8
Art. 12 - (Attività ciclistica e mezzi equiparati).....	8
Art. 13 - (Accesso, circolazione e sosta con animali da sella o da soma) .....	9
Art. 14 - (Circolazione in carrozza a trazione equina nelle "Aree verdi regionali") .....	9
Art. 15 - (Sorvolo) .....	9
Art. 16 - (Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale) .....	9
<b>CAPO IV – ATTIVITA' ECONOMICHE</b> .....	10
Art. 17 - (Pascolo di animali e attraversamento di mandrie).....	10
Art. 18 - (Attività di vendita o promozione) .....	10
Art. 19 - (Visite guidate) .....	10
Art. 20 - (Raccolta di prodotti del sottobosco, di funghi e di parti vegetali) .....	10
<b>CAPO V – FLORA E FAUNA</b> .....	12
Art. 21 - (Introduzione di specie vegetali).....	11
Art. 22 - (Tutela della fauna selvatica).....	11
<b>CAPO VI – NORME FINALI</b> .....	12
Art. 23 - (Danneggiamenti).....	12
Art. 24 - (Misure di ripristino) .....	12
Art. 25 - (Procedure amministrative e contenzioso).....	12
Art. 26 - (Sanzioni) .....	13
Art. 27 - (Vigilanza).....	13
Art. 28 - (Entrata in vigore).....	13

**Art. 1**  
**(Finalità e inquadramento normativo)**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 e s.m.i. e disciplina le attività e i comportamenti consentiti all'interno delle seguenti aree protette gestite dall'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali (di seguito denominato "Ente"):
  - Parco naturale La Mandria
  - Parco naturale di Stupinigi
  - Riserva naturale Madonna della Neve sul Monte Lera
  - Riserva naturale del Ponte del Diavolo
  - Riserva naturale della Vauda

L'insieme dei territori ricadenti all'interno delle aree protette di cui al comma precedente è definito nel presente atto "territorio dell'Ente".

2. Il presente Regolamento integra o deroga ai divieti di cui all'art. 8 co. 3 della citata legge regionale<sup>1</sup>, nel rispetto e in coerenza con i Piani d'area dei Parchi e con gli obiettivi e le Misure di Conservazione generali e sito-specifiche delle aree facenti parte della Rete Natura 2000.
3. Resta salva in ogni caso l'applicazione delle previsioni normative e sanzionatorie a tutela delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ricomprese nelle aree protette citate, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, quali le Misure e i Piani approvati a livello regionale.
4. Per "Aree verdi regionali" si intendono nel presente Regolamento le aree di proprietà regionale site nel Parco naturale La Mandria (area interna alla cinta dell'ex tenuta reale) e nel Parco naturale di Stupinigi (con esclusione dell'area detta "Concentrico", posta lungo l'asse di Viale Torino in Comune di Nichelino).

**1 - L.R. 19/2009 art. 8 co.3**

*Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti:*

- a) esercizio di attività venatoria fermo restando quanto previsto all'articolo 33;
- b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;
- c) apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
- d) apertura di discariche;
- e) movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;
- f) realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali o previste dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
- g) danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
- h) danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;
- i) cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;
- j) raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali e la raccolta delle specie commestibili più comunemente consumate;
- k) introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;
- l) asportazione di minerali;
- m) accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;
- n) utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilità consentita; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo;
- o) sorvolo a bassa quota di aeromobili non appositamente autorizzati, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi sulla disciplina del volo.

**L.R. 19/2009 art. 8 co.7**

*Fatto salvo il divieto di cui al comma 3 lettera a), il regolamento delle aree protette integra le norme di tutela e di salvaguardia di cui al presente articolo e stabilisce le eventuali deroghe ai divieti previsti dal presente articolo.*

## **CAPO I – ACCESSO**

### **Art. 2**

#### **(Accesso alle aree protette)**

1. L'accesso è sempre consentito, nel rispetto delle norme che regolano il transito con e senza mezzi e fatte salve le specifiche limitazioni definite nelle Misure di Conservazione e nella pianificazione riferita alle singole aree protette.
2. L'Ente ha facoltà di limitare temporaneamente l'accesso, nell'ambito del territorio gestito, con provvedimento motivato, per tutelare determinati valori ambientali e naturalistici, nonché per consentire lo svolgimento di operazioni di manutenzione e di gestione ambientale, tenendo in debito conto le esigenze degli aventi titolo sugli immobili presenti.
3. Nelle "Aree verdi regionali" sono individuate aree e percorsi a libero accesso, secondo modalità, orari e itinerari definiti con provvedimento dell'Ente, nel rispetto delle necessità di tutela, conservazione e gestione ambientale delle Aree stesse, avuto riguardo alle esigenze degli aventi titolo sugli immobili presenti, nonché contemperandole con le altre finalità delle aree protette, tra cui la promozione della fruizione sociale e sostenibile e delle iniziative di sviluppo compatibili con l'ambiente.
4. Delle limitazioni all'accesso di cui ai precedenti commi 2 e 3 è data adeguata informazione anche mediante idonea segnaletica.

### **Art. 3**

#### **(Introduzione di cani e di altri animali da affezione)**

1. E' consentita l'introduzione di cani o di altri animali da affezione al di fuori dell'Area verde regionale del Parco La Mandria (area definita nel precedente articolo 1 comma 4) nella quale è vietata.
2. In ogni caso l'introduzione dei cani ed animali da affezione, ove consentita, deve avvenire al guinzaglio o comunque sotto stretto controllo, tale da impedirne l'allontanamento dal conduttore.
3. Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2:
  - a. i cani utilizzati nelle operazioni di soccorso, vigilanza, per pubblico servizio o necessari a portatori di handicap, nei censimenti e attività di controllo faunistico, compresa la ricerca di animali morti o feriti;
  - b. i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, purché gli stessi siano costantemente tenuti sotto controllo e non arrechino disturbo ai fruitori lungo i sentieri e la viabilità esistente;
  - c. gli animali domestici custoditi e condotti:
    - 1) all'interno di fabbricati e relative strette pertinenze cortilizie, da residenti, gestori e loro ospiti;
    - 2) da coloro che siano ammessi nell'ambito dello svolgimento di specifiche iniziative approvate dall'Ente, oltre che dagli altri enti competenti.
4. Gli animali domestici debbono in ogni caso essere custoditi dai proprietari o conduttori in maniera tale da non recare disturbo a persone o ad altri animali e da non causare alcun danno o abbandono di rifiuto, nel rispetto degli obblighi di legge e dei regolamenti di polizia locale e fatta salva l'ottemperanza agli obblighi sanitari.
5. In caso di smarrimento di animali domestici all'interno del territorio dell'Ente, è fatto obbligo ai proprietari di darne tempestiva comunicazione all'Ente.

**Art. 4**  
**(Veicoli – divieti generali)**

1. È vietato compiere con veicoli a motore (come definiti dal Codice della Strada), percorsi fuori dalla sede stradale e su mulattiere, sentieri e piste ciclo-pedonali e forestali. Sono esclusi dal divieto di transito, limitatamente al percorso di accesso alle proprietà in cui avviene l'attività lavorativa, i proprietari e conduttori di fondi agricoli, i proprietari e conduttori di fabbricati, ove autorizzati ai sensi della regolamentazione comunale vigente.
2. È vietato il parcheggio di veicoli nei prati, sui greti dei fiumi, nelle zone boschive o in altra area naturale (gerbidi, radure, incolti), oltre che nei terreni coltivati, ad eccezione delle aree di sosta appositamente segnalate.
3. Sono esclusi dai divieti di cui al presente articolo:
  - i veicoli impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali;
  - i veicoli impiegati nelle operazioni di sorveglianza, soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio, di servizio pubblico;
  - i veicoli autorizzati dall'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

**Art. 5**  
**(Attraversamento con armi – deroga al divieto generale)**

1. Fermo restando il divieto di cui alla L. 394/1991 art. 11 comma 4 e della L.R. n. 19/2009 art. 8 comma 3 lettera b<sup>2</sup>, è tuttavia consentito ai sensi e per gli effetti della medesima L.R. 19/2009 art. 8 comma 7 l'attraversamento e il transito, con armi scariche e in custodia, nelle Aree Protette nei tratti di viabilità di seguito individuata per ciascuna area protetta, in quanto arterie stradali ad alta e/o periodica percorrenza oppure perché caratterizzate dall'impossibilità di individuare percorsi alternativi per raggiungere zone intercluse o difficilmente raggiungibili, se non attraverso il passaggio nell'area protetta medesima:
  - SP n. 1 (delle Valli di Lanzo) nel tratto all'interno del Parco naturale La Mandria
  - Corso Italia e SP n. 18 (di Robassomero) nel tratto all'interno del Parco naturale La Mandria
  - SP n. 501 (della Reggia) nel tratto all'interno del Parco naturale La Mandria
  - SP n. 23 (del Colle di Sestriere) nel tratto all'interno del Parco naturale di Stupinigi
  - SP n. 142 (di Piobesi) nel tratto all'interno del Parco naturale di Stupinigi
  - SP n. 143 (di Vinovo) nel tratto all'interno del Parco naturale di Stupinigi
  - SP n. 174 (di Borgaretto) nel tratto all'interno del Parco naturale di Stupinigi
  - SP n.13 (di Front) nel tratto all'interno della Riserva naturale della Vauda
  - SP n.13 (di Front) nel tratto all'interno della Riserva naturale della Vauda
  - SP n. 39 (di Rivarossa) nel tratto all'interno della Riserva naturale della Vauda

<sup>2</sup> Art. 11 co. 3 lett. f) L. 394/1991; L.R. 19/2009 art. 8, co. 3: b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;

## Art. 6

### **(Disciplina specifica per l'utilizzo di veicoli a motore nelle "Aree verdi regionali")**

1. L'accesso e la circolazione dei veicoli a motore nelle "Aree verdi regionali" (di cui al precedente art. 1 comma 4) sono vietati al di fuori dei casi previsti dai successivi commi 2 e 3.
2. Possono accedere e circolare nelle Aree di cui al presente articolo, senza necessità di apposito permesso, i veicoli a motore:
  - di forze dell'ordine, di soccorso e antincendio;
  - di pubbliche amministrazioni o aziende concessionarie di pubblici servizi nello svolgimento di un servizio istituzionale;
  - di concessionari dell'Ente, per servizi di trasporto collettivo su tratte e secondo modalità predefinite.
3. Possono altresì accedere e circolare nelle Aree di cui al presente articolo i veicoli a motore condotti da:
  - residenti per raggiungere l'abitazione e coloro che si recano presso i loro luoghi di lavoro (lavoratori, collaboratori, titolari di incarichi, fornitori presso enti e imprese ivi insediate);
  - persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte (o loro accompagnatori), qualora non sia disponibile idoneo servizio di trasporto collettivo, per raggiungere il fabbricato di destinazione, con l'assistenza a carico del soggetto ospitante;
  - altri soggetti, quali utenti, clienti e ospiti dei residenti, enti o imprese ivi insediati, ove ciò sia previsto espressamente in provvedimenti dell'Ente e nei limiti dagli stessi stabiliti.
4. Gli autorizzati ad accedere e circolare ai sensi del presente comma, debbono in ogni caso:
  - a) Utilizzare esclusivamente i percorsi autorizzati dall'Ente;
  - b) Limitare il transito alla tratta necessaria per lo svolgimento del servizio o attività autorizzata o per raggiungere il fabbricato di destinazione, senza facoltà di altri spostamenti interni,
  - c) Parcheggiare all'interno dell'area di pertinenza a ciò autorizzata dei fabbricati di destinazione o comunque in aree per le quali sia stato autorizzato lo stazionamento in relazione al servizio o attività in questione.
  - d) richiudere gli sbarramenti per l'ingresso veicolare e/o pedonale.
5. La velocità dei mezzi circolanti nelle Aree di cui al presente articolo non può superare i 30 Km orari (ovvero velocità inferiori stabilite per particolari ragioni), fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza e antincendio in servizio. In ogni caso la velocità deve essere adeguatamente limitata, fino anche ad arrestare il mezzo, in relazione alla presenza sul percorso di pubblico, fauna, equini anche al traino di mezzi, o comunque alla situazione dei luoghi, data da polverosità, visibilità, asperità del fondo stradale, al fine di non arrecare pericolo o disturbo.
6. Alle macchine agricole, impiegate nelle attività agricole e forestali, è inoltre di regola vietata la circolazione nell'"Area Verde regionale" del Parco La Mandria negli orari notturni, nonché sui percorsi aperti al pubblico negli orari anche diurni dei giorni di sabato e festivi dal 1° marzo al 1° novembre. In detto periodo è comunque consentito il transito un'ora prima dell'apertura del parco e un'ora dopo la sua chiusura. Sono in ogni caso fatte salve deroghe che non incrementino in modo significativo le interferenze negative con l'ambiente e con le altre attività previste nel Parco.
7. La facoltà di accesso e circolazione con veicoli a motore nelle Aree di cui al presente articolo, può sempre essere sospesa, limitata o esclusa dall'Ente, sia relativamente ai percorsi, periodi e orari, che nei confronti di determinate persone incorse in violazioni.

## CAPO II – SOSTA

### Art. 7 (Abbandono di rifiuti)

1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, al di fuori degli appositi contenitori, di rifiuti derivanti dal consumo di pasti, di bevande, di prodotti da fumo (quali mozziconi e pacchetti di sigarette), nonché fazzoletti di carta, pannolini, palloncini e altri simili oggetti di piccole dimensioni.
2. E' fatta salva l'applicazione delle norme nazionali vigenti in materia di abbandono di rifiuti ove ne ricorrano i presupposti.

### Art. 8 (Campeggio e bivacco)

1. L'attività di campeggio per mezzo di tenda, roulotte, camper è vietata al di fuori delle aree appositamente autorizzate e attrezzate.
2. In deroga al comma 1 e nel rispetto delle normative vigenti, può essere autorizzato il campeggio temporaneo di gruppi organizzati in prossimità di fabbricati provvisti di servizi igienici, di cui sia consentito l'uso ai campeggiatori.
3. Per attività di studio e di ricerca, agro-silvo-pastorali o comunque organizzate dall'Ente nel rispetto delle finalità istitutive, è consentita l'installazione di tende o roulotte e la sosta di camper, previa autorizzazione dell'Ente stesso e degli altri enti eventualmente competenti.

### Art. 9 (Fuochi)

1. L'accensione di fuochi all'aperto (comprese lanterne cinesi e similari) è vietata su tutto il territorio dell'Ente, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla normativa vigente, ove compatibili con le Misure e i Piani approvati.<sup>3</sup>
2. Nelle aree appositamente attrezzate, e a ciò autorizzate, è ammesso l'uso di fornelli da campo e di bracieri da barbecue, purché utilizzati in condizioni di assoluta sicurezza e sollevati da terra.<sup>4</sup>
3. E' consentito ai proprietari di edifici e agli aventi titolo di utilizzare bracieri da barbecue e fornelli da campeggio, purché nelle immediate pertinenze degli edifici stessi e in condizioni di assoluta sicurezza.
4. I fuochi pirotecnici sono vietati in tutto il territorio dell'Ente. E' fatta salva l'espressa autorizzazione in deroga dell'Ente in casi di verificata assenza di disturbo ambientale e purché nel rispetto delle vigenti Misure di Conservazione o Piani di gestione.
5. Le deroghe previste dal presente articolo non operano durante i periodi a rischio di incendio boschivo, resi noti dalle Regione ai sensi della vigente normativa.

<sup>3</sup> *Piano dell'Area del Parco naturale di Stupinigi, art. 63 - (Trattamento delle ramaglie e dei residui degli interventi selvicolturali)* 1. Le ramaglie, i cimali e il materiale legnoso di piccole dimensioni derivante da interventi selvicolturali, che non si intende asportare, possono essere utilmente lasciati in bosco, purché il più possibile depezzati e dispersi a contatto col suolo, evitando di coprire il novellame e le aree in rinnovazione. Non è comunque ammessa la formazione di cumuli di ramaglie né l'abbruciamento dei residui all'interno del Parco, in qualunque periodo dell'anno. **Art. 66 - (Accensione di fuochi e abbruciamenti)** 1. Su tutta la superficie del Parco è sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento dei residui di colture agrarie o di utilizzazioni forestali anche a una distanza superiore a 50 m dal limite delle aree boscate e cespugliate.

<sup>4</sup> **Art. 8 L.R. 19/2019 co. 3:** Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti: (...) m) accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;

#### **Art. 10**

##### **(Lavaggio di stoviglie, indumenti e automezzi)**

1. Fatte salve le necessità relative alle attività di cui all'articolo 8 (Campeggio e bivacco), è vietato il lavaggio di stoviglie, di veicoli, di animali, di indumenti e, in ogni caso, l'uso di detergenti nelle acque di fontane, sorgenti, specchi e corsi d'acqua.
2. E' vietato lo scarico delle acque di lavaggio, comprese quelle provenienti dagli automezzi, al di fuori delle strutture destinate a tale scopo.

#### **Art. 11**

##### **(Divieto di balneazione)**

1. La balneazione è vietata nelle "Aree verdi regionali" di cui al precedente articolo 1 comma 4, classificate Zona Speciale di Conservazione.

### **CAPO III – ATTIVITA' LUDICHE E SPORTIVE**

#### **Art. 12**

##### **(Attività ciclistica e mezzi equiparati)**

1. La circolazione dei velocipedi è consentita lungo le strade individuate ai sensi della vigente normativa e lungo i percorsi in cui non sia espressamente vietata.
2. Nelle "Aree verdi regionali" di cui al precedente articolo 1 comma 4, la circolazione dei velocipedi è vietata al di fuori dei percorsi aperti al pubblico, fatto salvo per attività autorizzate dall'Ente.
3. L'interdizione o la sospensione temporanea della circolazione dei velocipedi su determinati percorsi, può essere disposta dall'Ente secondo quanto previsto dal precedente articolo 2 in materia di limitazioni all'accesso.
4. E' specificamente vietato:
  - a) Circolare fuori sentiero o non seguendo rigorosamente il tracciato originale mediante tagli di curve e tornanti;
  - b) Effettuare competizioni ove non espressamente autorizzate;
  - c) Abbandonare i velocipedi ingombrando i percorsi
5. I velocipedi devono procedere a velocità moderata e comunque con la massima prudenza, anche in relazione alle condizioni della viabilità e all'affollamento presente, evitando in ogni caso il disturbo dei fruitori e della fauna selvatica, rispettando le norme vigenti per la circolazione in aree aperte al pubblico e, ove del caso, utilizzando i segnalatori acustici di cui i velocipedi debbono essere muniti.
6. Il presente articolo si applica anche all'uso di pattini, monopattini, tavole su ruote e simili.
7. Le biciclette, monopattini, hoverboard e altri analoghi mezzi, ove assistiti da propulsore elettrico, ai fini del presente Regolamento, sono equiparati alle biciclette non assistite, e sottostanno in ogni caso agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 13**

##### **(Accesso, circolazione e sosta con animali da sella o da soma)**



1. I cavalli e gli altri animali da sella devono essere condotti al passo o al trotto, evitando atteggiamenti che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità. Il loro accesso è di norma consentito su piste, strade e sentieri esistenti.
2. La circolazione a cavallo, o con altre specie equine, nelle "Aree verdi regionali" di cui al precedente articolo 1 comma 4, è consentita secondo le modalità previste dall'Ente.
3. Nell'Area verde regionale del Parco La Mandria, la circolazione in oggetto è consentita esclusivamente in forma "guidata" da accompagnatori equestri abilitati ai sensi della vigente normativa regionale, che siano alle dipendenze o convenzionati con l'Ente o con enti concessionari per il servizio ovvero che siano autorizzati per specifici eventi.
4. Il presente articolo non si applica alle attività a cavallo delle forze di polizia in servizio.
5. Il presente articolo non si applica all'interno dei maneggi, delle scuderie e allevamenti equini esistenti e autorizzati, nonché nell'ambito dei relativi recinti e piste di addestramento.

#### **Art. 14**

##### **(Circolazione in carrozza a trazione equina nelle "Aree verdi regionali")**

1. Nelle "Aree verdi regionali", di cui all'articolo 1 comma 4, è ammesso il transito di carri o carrozze a traino equino per il trasporto di visitatori o in relazione a eventi autorizzati dall'Ente, in ogni caso su itinerari individuati dall'Ente e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e delle altre norme vigenti che disciplinano la materia.
2. Per la circolazione di carri o carrozze a traino equino nelle Aree in oggetto, è prescritto il possesso di idonea polizza assicurativa per eventuali danni arrecati nell'esercizio dell'attività.

#### **Art. 15**

##### **(Sorvolo)**

1. E' vietato il decollo, l'atterraggio, il sorvolo a quote inferiori ai 500 metri dal suolo, di aeromobili, compresi deltaplani, parapendii, modellistica a motore e aeromobili a pilotaggio remoto (droni), ad esclusione delle aree eventualmente individuate dall'Ente.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al co. 1:
  - a) i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza e antincendio e quelli delle pubbliche amministrazioni in servizio;
  - b) i mezzi autorizzati dall'Ente per fini diversi da quelli ludico ricreativi, quali l'esecuzione di ricerche, servizi, lavori o trasporti altrimenti non attuabili, fatte salve in ogni caso le prescrizioni contenute nelle Misure di conservazione o nel Piano di Gestione.

#### **Art. 16**

##### **(Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale)**

1. L'uso di apparecchi radio, televisivi, di lettori e riproduttori audio e video e di altre fonti di emissioni sonore o luminose, deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone e alla fauna. E' altresì vietato disturbare la quiete dei luoghi con urla e schiamazzi.
2. Gli Agenti di vigilanza possono in ogni momento disporre l'allontanamento e la sospensione delle fonti di disturbo.



3. E' fatto salvo l'uso di apparecchi impiegati in servizi di vigilanza, pronto intervento e soccorso, nonché di quelli consentiti nel corso di attività scientifiche, di monitoraggio e di manifestazioni autorizzate dall'Ente.

## **CAPO IV – ATTIVITA' ECONOMICHE**

### **Art. 17**

#### **(Pascolo di animali e attraversamento di mandrie)**

1. Nel condurre mandrie al pascolo è fatto obbligo di rispettare i confini di pertinenza e il carico massimo di bestiame autorizzato e di provvedere al regolare smaltimento dei rifiuti e al recupero di tutte le recinzioni mobili ed accessori presenti sul territorio di pascolo a fine periodo di utilizzo.

### **Art. 18**

#### **(Attività di vendita o promozione)**

1. Nelle "Aree verdi regionali", di cui al precedente articolo 1 comma 4, è vietato effettuare la vendita di qualsiasi prodotto o la prestazione di servizi o l'esercizio di altre attività economiche, promozionali o di propaganda di qualsiasi tipo, in forma ambulante, al di fuori delle concessioni o autorizzazioni dell'Ente, emanate nel rispetto della vigente normativa di settore.
2. Al di fuori delle Aree di cui al comma 1, il commercio su area pubblica è consentito nelle forme e con le modalità previste dalle norme regionali e comunali.

### **Art. 19**

#### **(Visite guidate)**

1. L'accompagnamento professionale delle comitive, gruppi organizzati e scolaresche deve essere effettuato da personale dell'Ente o da soggetti autorizzati a svolgere tale professione ai sensi della vigente normativa sulle professioni turistiche.
2. L'Ente organizza speciali corsi di formazione per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di "Guida del Parco".

### **Art. 20**

#### **(Raccolta di prodotti del sottobosco, di funghi e di parti vegetali)**

1. Sono vietati la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento delle specie vegetali e l'asportazione e la detenzione di parti di piante.<sup>5</sup> Sono fatte salve le operazioni connesse alle normali attività agricole e selvicolturali, effettuate dagli aventi titolo, e la pulizia dalla vegetazione infestante di: sentieri, strade, altri manufatti di servizio e all'interno dei nuclei abitati individuati dai piani regolatori comunali. In ogni caso tali operazioni sottostanno al rispetto delle Misure di Conservazione e della pianificazione riferita alle singole aree protette.
2. Dal divieto di raccolta di cui al presente articolo sono escluse, al di fuori delle "Aree verdi regionali" di cui al precedente articolo 1 comma 4, le comuni specie commestibili erbacee non soggette a specifiche norme di protezione. E' inoltre consentito il consumo sul posto dei frutti di piante del bosco e sottobosco.
3. Non è consentita la raccolta del muschio.

<sup>5</sup> Art. 8 L.R. 19/2019 co. 3: Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti: (...) j) raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali;

4. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione dei funghi, anche non commestibili, sono vietati nell'Area verde regionale del Parco La Mandria, mentre nel restante territorio dell'Ente sono consentiti nel rispetto della normativa regionale e statale vigenti in materia, salvo specifiche limitazioni previste per motivi di tutela ambientale.
5. Per motivi scientifici o didattici possono essere esclusi dai divieti di cui al presente articolo i ricercatori autorizzati dall'Ente, che ne individua specie e quantità prelevabili, nel rispetto della normativa vigente.

## CAPO V – FLORA E FAUNA

### Art. 21

#### (Introduzione di specie vegetali)

1. Su tutto il territorio dell'Ente è fatto divieto di introdurre specie vegetali non autoctone, che possono alterare l'equilibrio naturale.<sup>7</sup>
2. Sono fatte salve le esigenze legate agli scopi scientifici, di ricerca e di sperimentazione dell'Ente. Sono altresì fatte salve le piante ornamentali situate nelle immediate pertinenze degli edifici, purché sia evitata la propagazione delle specie non autoctone all'esterno delle pertinenze stesse e sempreché non rientranti nella lista di specie invasive di rilevanza unionale, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in applicazione dei regolamenti emanati dalla Comunità Europea o in analoghi elenchi contenuti in norme di rilevanza nazionale o regionale.

### Art. 22

#### (Tutela della fauna selvatica)

1. Su tutto il territorio dell'Ente vigono i divieti disposti dalla normativa nazionale e regionale in materia di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, nonché di introduzione di specie non autoctone, che possano alterare l'equilibrio naturale. Deroghe a tali divieti sono contenute nei piani per la gestione faunistica delle aree protette.<sup>8</sup>
2. È vietato alterare, modificare e disturbare in qualsiasi modo le condizioni naturali di vita degli animali, sono inoltre vietati il foraggiamento (fatte salve le pratiche legate alla gestione faunistica curata dall'Ente) e ogni altra azione finalizzata alla fuoriuscita degli animali selvatici dall'area protetta.
3. È vietato raccogliere animali selvatici o loro piccoli, compresi gli esemplari di fauna minore eteroterma come molluschi, rettili e anfibi.
4. È vietato distruggere uova o nidi, nonché raccogliere parti di animali selvatici, ivi compresi i palchi, le corna e i crani rinvenuti sul territorio in gestione all'Ente.
5. Il danneggiamento e l'uccisione di specie della fauna selvatica non omeoterma sono vietati, fatto salvo il caso fortuito o di necessità.
6. Sono ammessi interventi di cattura, di raccolta, di immissione e di prelievo di specie della fauna selvatica non omeoterma se finalizzati allo studio, alla conservazione e al ripristino dell'equilibrio faunistico e ambientale, ove autorizzati dall'Ente ai sensi di legge e con l'individuazione di specie e quantitativi prelevabili.

<sup>7</sup> Art. 8 L.R. 19/2019 co. 3: Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti: (...) k) introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;

<sup>8</sup> Art. 8 L.R. 19/2019 co. 3: Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti: (...) i) cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;

7. La pesca della fauna ittica è consentita nei limiti delle disposizioni contenute nella normativa vigente, tra cui le Misure di Conservazione o Piani di Gestione relative alla Zona Speciale di Conservazione. In ogni caso è vietata la pesca in tutte le acque correnti e aree umide lentiche (laghi, stagni, paludi) delle "Aree verdi regionali" di cui al precedente articolo 1 comma 4, fatti salvi interventi autorizzati dall'Ente.
8. E' ammesso l'allevamento di fauna selvatica non omeoterma per scopi alimentari o di ripopolamento, previa autorizzazione dell'Ente. E' vietata in ogni caso l'immissione in natura di specie alloctone. L'introduzione di animali in attuazione di specifici programmi di ripopolamento o reintroduzione di specie è disciplinata dalla legislazione vigente in materia.

## **CAPO VI – NORME FINALI**

### **Art. 23 (Danneggiamenti)**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 635 c.p., è vietato il danneggiamento di beni di proprietà o comunque gestiti o utilizzati dall'Ente, anche nell'esercizio di attività lecite o autorizzate.
2. E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti nel territorio dell'Ente, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
3. Non è consentito manomettere, modificare i percorsi, né installare manufatti di qualsiasi tipo.

### **Art. 24 (Misure di ripristino)**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano, laddove possibile, il ripristino, a cura e in danno del responsabile, della situazione pregressa, in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento dell'Ente. Con tale provvedimento possono inoltre essere disposte misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino. E' comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di ordinare il risarcimento per la somma equivalente. Tale somma è determinata da perizia di stima asseverata.
2. I provvedimenti di cui sopra sono assunti entro 90 giorni dalla notifica dei verbali riportanti l'oggetto della violazione.
3. Con l'ordine di re-immissione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
4. Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e nelle modalità stabilite per la realizzazione delle misure sia di ripristino, che di compensazione, l'Ente provvede d'ufficio rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno.

### **Art. 25 (Procedure amministrative e contenzioso)**

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano, ai sensi della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i le norme di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e s.m.i.
2. Le somme riscosse ai sensi del presente regolamento sono iscritte al bilancio dei soggetti beneficiari individuati dalle norme applicate.

3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 24 sono introitate nel Bilancio dell'Ente e destinate alla riduzione dei luoghi e delle cose danneggiate nel pristino stato, salvo che il danneggiante non vi abbia provveduto personalmente.
4. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce titolo per la concessione al trasgressore delle cose danneggiate.
5. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti, come previsto dall'art. 55, comma 5 della l.r. 19/2009 e s.m.i.

#### **Art. 26 (Sanzioni)**

1. Le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento, ove non integrino fattispecie già disciplinate da altre norme nazionali o regionali per cui si applicano le relative sanzioni, sono punite ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera p), della L.R. 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", secondo quanto ivi previsto.

#### **Art. 27 (Vigilanza)**

1. La vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento e l'accertamento delle relative violazioni è affidata al personale di vigilanza di cui all'art. 21 della L.R. 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i.

#### **Art. 28 (Entrata in vigore)**

1. Il Regolamento di fruizione delle aree protette è adottato dal Consiglio dell'Ente, previo parere della Comunità delle aree protette e della Consulta per la promozione del territorio, ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Regolamento di fruizione entra in vigore a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).



